
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Decreto ingiuntivo, giudizio di opposizione: potere del giudice di compiere un esame completo del rapporto giuridico controverso

Al giudizio di opposizione va riconosciuta natura di giudizio ordinario a cognizione piena; al giudice dell'opposizione, quindi, è devoluto il potere di compiere un esame completo del rapporto giuridico controverso che è stato alla base dell'anione monitoria, fermo restando il potere di pronunciarsi sulla legittimità dell'emissione del decreto. Pertanto, non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione la sentenza che abbia interpretato la domanda creditoria come causale (esprimendosi quindi sul rapporto sinallagmatico posto a base dell'emissione dei titoli cambiari), e non semplicemente cartolare.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 14.10.2014, n. 21666

...omissis...

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha interpretato la domanda creditoria come causale, esprimendosi sul rapporto sinallagmatico posto a base dell'emissione dei titoli cambiari, e non semplicemente cartolare. Occorre, in primo luogo, rilevare che la giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice di opposizione la natura di giudizio ordinario a cognizione piena, devolvendo al giudice dell'opposizione il potere di compiere un esame completo del rapporto giuridico controverso che è stato alla base dell'anione monitoria, fermo restando il potere di pronunciarsi sulla legittimità dell'emissione del decreto (Cass., n. 22898 dell'11/11/2005; Cass. n. 5984 del 17/06/1999; Cass., n. 5304 del 16/11/1978). Ed invero, appare provato (pag. 2 della sentenza impugnata) che il sigxxxxxxx deducente opposto, abbia espressamente dato rilievo nel giudizio a cognizione piena al rapporto negoziale sottostante ai titoli azionati che, se anche prescritti al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, acquisivano implicito e legittimo valore documentale, quale ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ.

Pertanto, pur dichiarando prescritta l'anione cambiaria, il giudice di pace, prima, e poi il tribunale hanno correttamente rigettato l'opposizione, fondando la decisione sull'accertato obbligo di pagamento derivante dal contratto di compravendita.

Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 653 c.p.c. per la mancata revoca, da parte del giudice, dei decreti ingiuntivi, una volta accertato che il pagamento avesse rinvenuto la causa petendi nel contratto di compravendita intercorso tra le parti, appare privo di pregio. La ritenuta infondatezza della censura sollevata dall'odierna ricorrente è corretta stante che la revoca di un provvedimento monitorio si giustifica solo in caso di accoglimento o parziale accoglimento dell'opposizione, che, nel caso di specie, è stata invece rigettata in toto.

Anche il terzo motivo, con il quale la ricorrente deduce la violazione dei principi regolatori della materia oggetto del giudizio, appare infondato: l'invocata rivalutazione del materiale probatorio, infatti, non integra l'ipotesi di specifica regolamentazione della materia, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., che consente d'impugnare le sentenze pronunciate secondo equità, ma attiene piuttosto alla generica disciplina della valutazione delle prove prevista dal codice di procedura civile, valutazione che in ogni caso, e preclusa in questa sede.

Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dei principi di correttezza e buona fede stante l'avvenuta proposizione di più ricorsi per decreto ingiuntivo che avrebbero determinato un illegittimo frazionamento del credito in violazione dei principi regolatori della materia in giudizio, deve dichiararsi inammissibile in quanto domanda nuova, introdotta per la prima volta in sede d'impugnazione ex art. 339 c.p.c.

Anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 2939 cod. civ., quale principio regolatore della materia, perché non era stata dichiarata la prescrizione del credito verso la xxxxxx. a differenza di quanto accertato a favore del di lei figlio, deve essere dichiarato inammissibile perché nuovo; inoltre, la disposizione ha natura sostanziale, come

riconosciuto dal giudice di merito, e pertanto non avrebbe potuto integrare un'ipotesi di ricorso ex art. 339 c.p.c.”

che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato in diritto

che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;

che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad una diversa decisione;

che il ricorso dev'essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
ADMAIORA
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
